

## **TI\_GERICHTE 17.2014.135 vom 17. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2014.135](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.135)

FR: TI\_GERICHTE 17.2014.135 du 17 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 17.2014.135 del 17 marzo 2015

### **Regeste**

Conferma della condanna per ripetuta falsità in documenti e ripetuta truffa. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Quando una fattura che emana da un professionista del settore medico-sanitario ha valore probatorio accresciuto

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

In diritto occorre ora esaminare se, alla luce degli accertamenti che precedono, AP 1 deve essere ritenuta autrice colpevole del reato di falsità in documenti .

#### **E. 20.1**

Giusta l'art. 251 cifra 1 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Per quanto concerne i presupposti applicativi del reato, si rinvia - in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e alla dottrina menzionate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 9-10).

#### **E. 20.2**

È innanzitutto pacifico che le fatture che emanano da un medico o da un altro fornitore di prestazioni sono documenti dotati di un valore probatorio accresciuto perché provengono da un soggetto che ha, nei confronti dei pazienti e degli assicuratori a cui carico egli opera, una funzione di garante (cfr. DTF 119 IV 54 consid. 2.c.dd; 117 IV 165 consid. 2c; STF 6B\_991/2008 del 9 aprile 2009, consid. 2.3.4; 6S.114/2004 del 15 luglio 2004, consid. 3.3; 6S.89/2003 del 5 maggio 2003, consid. 4.2.1; 6S.655/2000 del 16 agosto 2001, consid. 2d; 6S.491/1999 del 23 settembre 1999, consid. 6c ). Questi principi si applicano, per analogia, a tutti quei professionisti del settore medico-sanitario (ad esempio omeopati, osteopati, massaggiatori medicali, etc...) che, pur non operando nel campo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, hanno aderito ad un concordato con le casse malati in virtù del quale sono autorizzati a fatturare a loro carico le prestazioni erogate. E, dunque, anche nel caso di ABC\_1 (cfr. al riguardo il no. di concordato indicato sulle controverse fatture). Ne discende che i conteggi falsificati dall'appellante hanno, in sé, un valore probatorio accresciuto. Ciò posto e considerati gli accertamenti di cui sopra secondo cui l'imputata ha formato le fatture 7 maggio 2009 e 23 marzo 2010 e ha alterato la fattura 26 febbraio 2008 forza è concludere che essa ha realizzato, in relazione ai tre conteggi, il reato di falsità in documenti nella variante di cui all'art. 251 cifra 1 cpv. 1 CP. Le fatture sono

false sia dal profilo materiale perché esse non emanano dal loro autore apparente, sia dal profilo ideologico dati la loro forza probante accresciuta e il loro carattere menzognero. Visto l'accertamento secondo cui l'insorgente ha poi spedito i falsi conteggi all' \_\_\_\_\_ per ottenerne il rimborso, occorre ritenere che egli ne ha fatto uso a scopo d'inganno. Dal profilo oggettivo, il reato è dunque realizzato anche nella variante di cui all'art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP. Considerato quanto precede è pacifico che l'infrazione è poi realizzata anche dal profilo soggettivo: non si vede infatti cosa possa aver determinato l'appellante ad agire se non l'intenzione di ingannare la sua cassa malati e procacciarsi in tal modo un indebito profitto. Ne discende che la condanna di AP 1 per il reato di ripetuta falsità in documenti merita integrale conferma anche in questa sede.

## **E. 21**

Sempre in diritto occorre determinare se l'agire dell'insorgente ha configurato anche il reato di truffa .

### **E. 21.1**

Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del reato, si rinvia - in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e alla dottrina citate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 14 pag. 17-18).

### **E. 21.2**

In concreto non occorre spendere molte parole per dimostrare che AP 1 ha astutamente ingannato la cassa malati \_\_\_\_\_. Essa ha trasmesso all'assicurazione tre false fatture che, come visto, facevano fede del loro contenuto perché emanavano apparentemente da una professionista, ABC\_1, che - avendo un numero CAM - aveva, nei confronti delle casse malati, una posizione di garante analoga a quella di un medico o di un altro fornitore di prestazioni. Proprio per questo motivo l'appellante - che oltretutto conosceva bene il settore medico-sanitario (nel quale era attiva professionalmente) - poteva confidare nel fatto che l' \_\_\_\_\_ non avrebbe proceduto a verifiche di dettaglio dei tre conteggi inviatili (cfr. per un caso analogo, STPC 72.2004.29 del 13 maggio 2005). Nella sua arringa l'appellante ha, poi, sostenuto che l' \_\_\_\_\_ non è priva di colpe per quanto accaduto poiché ha rimborsato quanto indicato nelle fatture ricevute senza nemmeno adoperarsi per un minimo controllo delle note contabili che, in particolare, nemmeno riportavano firme o timbri che ne comprovassero la provenienza. La censura cade nel vuoto ritenuto che, come già rilevato anche dal TF, proprio a motivo del rapporto di fiducia in essere tra i fornitori di prestazioni e le casse malati, quest'ultime non procedono a regolari e sistematiche verifiche riguardo l'effettività delle prestazioni fatturate. Un simile lavoro di controllo nemmeno può del resto essere preteso poiché richiederebbe un impegno sproporzionato e l'organizzazione di un apparato eccessivamente oneroso dal profilo finanziario (cfr. STF 6S.491/1999 del 23 settembre 1999). Si rileva inoltre che - per motivi di praticità e in virtù dell'evocato rapporto di fiducia - è consuetudine che le fatture emanate dai fornitori di prestazioni medico-sanitarie (e da altri professionisti che operano a carico delle casse malati) non siano firmate. Ciò posto è ritenuto come sia per il resto pacifico che l'invio all' \_\_\_\_\_ delle tre fatture e la relativa richiesta di rimborso, hanno indotto l'assicurazione a indebitamente

versare all'imputata complessivi fr. 2'196.-, forza è concludere che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha realizzato il reato di truffa. Il reato è poi realizzato anche dal profilo soggettivo. Non v'è infatti dubbio sul fatto che l'appellante - che pure era attiva in ambito medico - sapeva che, ricevuti i falsi conteggi, l'assicurazione avrebbe proceduto al rimborso. Pure pacifica, dunque, l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto. In esito la condanna di AP 1 per il reato di ripetuta truffa merita integrale conferma.

## **E. 22**

3. Questa Corte si associa alle pertinenti e condivisibili argomentazioni sviluppate dal primo giudice al consid. 16 della sentenza impugnata (e riassunte al consid.

### **E. 22.1**

del presente giudizio) secondo le quali - nonostante l'appellante abbia effettivamente risarcito il danno causato all' \_\_\_\_\_ - non si giustifica, in concreto, un'esenzione della pena ai sensi dell'art. 53 CP.

### **E. 22.2**

L'art. 53 CP prevede che se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (lett. a) e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (lett. b). Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del disposto, si rinvia, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, alla giurisprudenza e alla dottrina indicate dal primo giudice nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 16 e 16.1 pag. 19-20).

## **E. 23**

Per quanto attiene, infine, alla commisurazione della pena si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna inflitta a AP 1 dal primo giudice. La sanzione - che appare del tutto mite - è infatti certamente conforme ai criteri di valutazione di cui agli art. 47 CP. Solo di transenna è qui il caso di osservare che la richiesta della Difesa di diminuire la pena in funzione del tempo trascorso dai fatti e dell'avvenuto risarcimento della cassa malati non può essere accolta, perché di questi fattori ha già tenuto conto anche il pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 16.3 pag. 20). Deve, invece, essere accolta la censura della Difesa volta ad una diminuzione della multa inflitta dal primo giudice. Nonostante la possibilità di infliggere pene accessorie che superino il 20% della pena base al fine di evitare sanzioni con importi irrisori (cfr. DTF 135 IV 191, consid. 3.4), si osserva che, in concreto, la multa comminata dal pretore è pari al 67 % dell'importo complessivo della pena pecuniaria. Ciò appare eccessivo per poterne ancora ammettere il carattere accessorio e si giustifica, pertanto, una sua diminuzione a fr. 100.-. Confische e sequestri

## **E. 24**

Confermando anche su questo punto il giudizio di primo grado, viene ordinato il dissequestro della documentazione sequestrata in data 7 marzo 2012 così come la confisca delle tre fatture falsificate dall'appellante che dovranno rimanere nell'incarto. Tasse, spese di giustizia ed indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP

## E. 25

Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico di AP 1. Gli oneri processuali d'appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono posti per 19/20 a carico dell'appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Visto il ridottissimo grado di prevalenza all'appellante non si assegnano indennità ex 436 cpv. 2 CPP. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, CPP, 146, 251 CP, 42 e segg. 47, 49, 53, 106 CP, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è autrice colpevole di: 1.1.1. ripetuta falsità in documenti per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località, in data imprecisata, in ogni caso tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010, falsificato e fatto uso di tre fatture; 1.1.2. ripetuta truffa per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località, in data imprecisata tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010, producendo all'\_\_\_\_\_ tre fatture falsificate, chiesto ed ottenuto il versamento indebito di fr. 2'196.-; e meglio come indicato nel DA. 1.2. AP 1 è condannata: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento); 1.2.1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.2.2. alla multa di CHF 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 1.3. Sono ordinati il dissequestro e la restituzione \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, della documentazione sequestrata in data 7 marzo 2012 dalla Polizia cantonale. 1.4. È ordinata la confisca delle tre fatture false. 1.5. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, sono integralmente posti a carico di AP 1. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.-- - testi fr. 75.20 - altri disborsi fr. 200.-- fr. 1'275.20 sono posti per 19/20 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico dello Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.